

## **ORDINI E COSTITUZIONI FINO AL 1569**

### **III**

- 1. Ordini e decreti capitolari dal 1547 al 1568**
- 2. Costituzioni del 1569**



## ORDINI E COSTITUZIONI FINO AL 1569

### III

1. Ordini e decreti capitolari dal 1547 al 1568
2. Costituzioni del 1569

EDIZIONE

*a cura di*

CARLO PELLEGRINI, C. R. S.



ORDINI  
E DECRETI CAPITOLARI  
DAL 1547 AL 1568

INTRODUZIONE

1. Ordini e decreti: regime capitolare.

Attorno a san Girolamo Miani, a partire dal 1533, si andò costituendo un movimento abbastanza vasto: le opere per gli orfani, le congregazioni dei deputati, la Compagnia dei servi dei poveri.

Apparve subito necessario stabilire delle norme, che regolassero la vita e l'attività di tutte queste persone. Nacquero così gli "Ordini" per le opere, per la compagnia, per i protettori: norme che l'esperienza quotidiana suggeriva, correggeva, adeguava via via alle nuove situazioni.

Ad essi fa riferimento lo stesso fondatore nei pochi scritti che di lui si conservano (v. *Le lettere di San Girolamo Miani*, « Fonti per la storia dei Somaschi » n. 3, Roma 1975, p. 2, 3, 5, 8, 23). Un passo della lettera a Ludovico Viscardi del 14 giugno 1536 è particolarmente significativo. Questi aveva domandato licenza di dar da mangiare a coloro che andavano alla questua. Il Miani rispose affermativamente, ma precisando: " *Pro nunc*, non per ordenario, ma per una volta " e aggiunse il motivo di questa restrizione: " Perché io non ò autorità de darvela altramente, ma el si à da tratar questo nel capitolo over reduto nostro " (*Ibidem*, p. 15).

E' qui chiaramente affermato che nella Compagnia dei servi dei poveri e nelle opere il regime capitolare regolava i passi della nascente istituzione e ne risolveva i diversi problemi, man mano che essi si presentavano. La stessa cosa si verificò per i Barnabiti, che non ebbero un testo di costituzioni fino al 1552; e per i Teatini, per i quali erano leggi i decreti dei capitoli, che annualmente venivano riveduti e confermati.

Le deliberazioni erano chiamate *Ordini, Capitolari*.

Contemporanea alle lettere del Miani è la prima parte del "Libro delle proposte", che conserva un frammento del capitolo tenuto a Brescia il 4 giugno 1536. Nello stesso manoscritto si contengono anche gli atti del capitolo di Merate del 1538.

Si sentì presto la necessità di avere una raccolta ordinata dei vari decreti.

L'ultima decisione del capitolo di Merate dell'agosto 1538 fu proprio in questo senso: "A messer padre Marcho è dato il carico di transcriber tutte le usanze in un solo libro, per ordine". Se ne sarebbero dovute fare tante copie quante erano le opere, in modo che ciascuna ne potesse disporre. Di questa raccolta, se pur venne eseguita, non si conserva traccia.

Di una seconda raccolta abbiamo memoria negli *Acta Congregationis* sotto l'anno 1547, dove il compilatore, dopo aver riportato una serie di decreti, avverte che non furono tutte decisioni di quell'anno e di averle ricavate da un "libretto antico", trovato nell'archivio generale di San Maiolo di Pavia.

Ordini e decreti capitolari confluirono più tardi nei regolamenti veri e propri: ciò avvenne tra il 1550 e il 1555 con le "Costituzioni" e gli "Ordini generali per le opere".

## 2. Manoscritti.

Pubblichiamo in questo fascicolo delle fonti una raccolta di decreti emanati nei capitoli della Compagnia dei servi dei poveri dal 1547 al 1568.

Di ogni capitolo si redigevano gli atti. Purtroppo tanto questi atti fino al 1581, come le successive raccolte di decreti, sono andati perduti. L'unica eccezione è costituita dal *Libro delle proposte* (Ms. 30).

Sui documenti originali però vennero compilati dal padre Giambattista Riva, intorno alla metà del sec. XVIII, gli "Atti della Congregazione Somasca" chiamati comunemente *Acta Congregationis*. Si tratta di tre volumi mss. Ne esistono due copie: una nell'archivio generale dei padri Somaschi a Genova, l'altra in quello dei padri Somaschi di Somasca. Sono identiche. Contengono indicazioni sommarie sui capitoli a cominciare dal 1542. Vi sono pure inserite notizie sulle

singole case registrate sotto la data di fondazione, e brevi profili biografici dei religiosi più illustri, sotto l'anno di professione. Anche se le notizie sono da controllare, la fonte ha un valore storico rispettabile, data la documentazione a cui attinge. Per il periodo anteriore al 1581 è insostituibile.

Gli anni dal 1542 al 1568 occupano le p. 1-52 del primo volume. Non trascriviamo tutto il testo degli *Acta*, ma soltanto quei decreti capitolari, che riguardano la vita e le strutture della congregazione. Le indicazioni di pagina riportate nella trascrizione, si riferiscono alla copia di Somasca.

Gli *Acta Congregationis* non sono mai stati editi, nemmeno in parte.

### 3. Carattere e contenuto della presente raccolta.

La presente pubblicazione di decreti va dal 1547 al 1568. Essa è certamente lacunosa, come lacunosa è la raccolta da cui deriva. Ci sono ignoti i criteri, a cui si attenne il compilatore degli *Acta* sia nella scelta delle notizie che nell'eseguirne la trascrizione. Si può osservare che alcuni termini sono stati talora sostituiti con altri, usati solo in tempi posteriori. I decreti raccolti sotto l'anno 1547 non sono distribuiti secondo una disposizione logica, ma si susseguono disordinatamente: il che induce a pensare che potrebbero riflettere un ordine cronologico.

Oltre che la organizzazione e le strutture (capitoli, elezioni, governo, accettazione dei nuovi membri e di nuove opere), questi "Ordini" toccano molti aspetti della vita quotidiana nella sua pratica attuazione. Riguardano la preghiera (ore canoniche, messa, amministrazione dei sacramenti, orazione mentale, digiuni); regolano la vita interna delle opere (lavoro e istruzione, igiene e cura della salute, vitto e riposo), l'organizzazione delle stesse (sacerdote, commesso e reciproche relazioni, ministri e distribuzione dei compiti, riunioni settimanali e mensili, uso del denaro). Si parla della accettazione degli orfani, della loro educazione, della preoccupazione per il loro avvenire, della cura che si deve continuare anche quando siano stati inseriti nella società. Diverse prescrizioni regolano la presenza degli adulti nelle opere, l'ospitalità, i viandanti.

L'insieme di questi decreti, pur nella loro frammentarietà, fornisce un quadro abbastanza vivo e concreto dei problemi di quella prima generazione di Somaschi e delle loro opere.

ORDINI E DECRETI CAPITOLARI DAL 1547 AL 1568

1547

[Venezia, 1<sup>o</sup> ottobre]

**F**U decretato [p. 22] che ogni anno nel settembre, restando alcuno al governo delle case, convenissero insieme li sacerdoti ed i laici per eleggere il vicario e i consiglieri. Che il vicario per straordinari bisogni chiamar potesse li laici e sacerdoti di due o tre opere più vicine.

Restò ancor decretato che tutte le opere si visitino due volte l'anno e che li visitatori faccian riflesso ai figliuoli di buona indole ed ingegno, persuadendo loro d'imparare gramatica.

Che li figliuoli piccoli e mezzani, i quali lavorano, si faccian leggere la mattina per lo spazio quasi di un'ora, e lo stesso la sera.

Che nelle opere si dica l'ufficio nuovo.

Che nelle mense gli grandi, massime quando lavorano, abbiano qualche porzione di più, e in quantità e in qualità.

Che non si accettino putti maggiori di tredici anni, se non si vede che vengono per servire a Dio e non per altri rispetti. E che li grandi, che sono nell'opere, sieno bene esercitati e mangino il pane con sudore.

Che tutti sieno solleciti nel nettare la tigna e le altre immondienze del corpo, ma molto più quelle dell'anima.

Che si possano tenere denari per qualche improvvisa necessità, massime nelle opere dove vi è concorso de forastieri, ma che il sappia il sacerdote ed il commesso.

[p. 23] Intorno ai grandi che vengono nelle opere, massime sacerdoti, quando si abbia indizio e speranza che vogliano servire a Dio, si ricevano per ospiti, fin tanto che si avvisi il padre proposto od il vicario.

Li putti mezzani non diranno la lezione a tavola, se non con ordine de' superiori; avvertendo però che tutti dicano qualche cosa.

Che essendo assenti dall'opere li sacerdoti, non li lascino confessar i putti da altri sacerdoti, ma si aspetti il ritorno loro, salvi quegli che averanno la licenza.

Si domandi licenza ai curati ed a monsignor vicario episcopale di comunicare i figliuoli.

Li visitatori facciano in ciascuna opera eseguire gli ordini che daranno; e loro ubbidiscano il sacerdote ed il commesso.

Li viandanti consultino il sacerdote ed il commesso dove debbano alloggiare; andando semplicemente e più per giovare all'ospite, a cui Iddio sarà per condurli.

Si leggano e si osservino le usanze; e ciascuno dorma solo e con li calzoni di tela almeno l'estate.

Nelli spedali, benché amici, si alloggi meno che si può.

Si raccomandì alla compagnia di spesso visitar i putti, che si metton fuori de nostri luoghi, esortandoli a confessarsi e scrivendoli in un libro a ciò destinato.

Non si riprenda senza necessità alcuno, che sia stato o mandato fuori o fuggito.

Che si unisca la congrega degli ufficiali di casa e ognun ricordi qualche cosa spettante all'ufficio loro.

Che tutti, e massime i sacerdoti, tengano uno stesso rito nelle messe, uffici ed altri esercizi.

Che il sacerdote in ciascuna opera si consigli con il commesso e [p. 24] con gli altri grandi nelle cose, che ai putti appartengono.

Il commesso ubbidisca al sacerdote e con lui si consigli nelle facende che occorrono. Gli altri poi della famiglia sieno ubbidienti al detto commesso, ma molto più al sacerdote o sia superiore.

Si fuggano le facende impertinenti e che sono di danno dell'opera e della compagnia.

Sul principio e nel fine d'ogni operazione si faccia sempre orazione.

Quando il sacerdote e commesso vole uscire di casa, si consultino insieme se gli è bisogno di compagni.

Gli uffici di casa si distribuiscano a persone devote e intelligenti.

Li sacerdoti stieno in attenzione che nessuno in casa perdi il tempo e che coloro, i quali sono capaci e debitori al signor Iddio, facciano mattina e sera l'orazione mentale.

Non si riceva alcuno, che vada da un'opera all'altra, se non ha lettera o segnale del sacerdote o commesso del luogo d'onde parte.

Il sacerdote ed il commesso con gli altri d'intendimento e speienza si raccolgono ogni settimana insieme, leggendo gli ordini che ad essi appartengono; siccome in ciascun mese si congregheranno con tutti gli altri della comunione.

Non si mandino putti in viaggio senza una grande necessità, servendosi d'altri per mandar lettere e cose simili.

Le opere si nettino di coloro che non sono orfani e di quegli ancora che non s'approfittano, usando maggior diligenza in avvenire nel cercar codesti orfani.

Nb. Gli antecedenti ordini e decreti, per quel che raccolgo da un libretto antico trovato nell'archivio di Pavia, non furono tutti determinati in questo solo capitolo, ma in altri seguenti.

In quello di quest'anno fu bensì deliberata la regola per il politico della compagnia, come segue<sup>1</sup>:

Il superiore della compagnia de' poveri sia nominato vicario e venga eletto dalla compagnia stessa e confermato dal padre proposto generale de Teatini. Duri nell'ufficio [p. 25] un anno e possa confermarsi sino all'anno terzo.

Codesta elezione si farà nella seguente maniera: il fratello eletto farà la nomina del vicario nelle mani del padre superiore presente e questi con li consiglieri manifesteranno tutti li nominati alla carica, che ballotati verranno in seguito, restando eletto chi averà maggiori suffragi.

La stessa maniera si tenga nella elezione de consiglieri nuovi; perché, se dovrà alcun confermarsi nella carica per il secondo anno, basterà che sia ballotato ed abbia più della metà de' suffragi.

Restò ordinato che tutti dicessero la loro colpa al padre vicario e questi a ciascuno desse una salutare penitenza. Che se per disgrazia alcuno si trovasse con difetto notabile, il padre vicario e consiglieri abbiano autorità di manifestarlo alla compagnia e, facendolo ballotare dai fratelli, al maggior numero de quali si permette lo scacciarlo da detta compagnia e purgar l'opera.

Indi dovranno eleggersi quegli del capitolo, che dovranno essere minori nel numero del terzo o più del quarto de' fratelli presenti al ridotto o sia congregazione, non computando né il padre vicario, né li consiglieri. Codesti eletti di capitolo trattano assieme degli ufficiali delle cose concernenti il pubblico.

Proponendosi alcuna cosa nel capitolo, ciascuno potrà contraddirvi e certamente uno de' consiglieri almeno. Si ascolti il parer di ciascuno e si determini sempre con la maggior parte de' pareri.

<sup>1</sup> Nel 1547 i Somaschi si unirono ai Teatini. Alcuni dei decreti che seguono furono dettati dalla necessità di regolare tale unione, che durò fino al 1555.

Il padre vicario e li consiglieri eleggono i commessi, e a quest'ufficio li più divoti, mansueti e mortificati, che vadino per la via stretta e sieno atti a simile esercizio, esortandoli con buoni ammaestramenti ad essere come li primi della compagnia di grado nel cospetto degli uomini, così maggiormente per le virtù li primi nel cospetto di Dio. Questi con modestia faran intendere al padre vicario tutti li disordini e difetti che osserveranno; vestendo sempre poveramente. Il padre vicario abbia de' medesimi special cura.

[p. 26] Per lo spirituale fu intimato che ogni dì si faccia l'orazione vocale la mattina e la sera, avanti la quale i maggiori di età premettano almeno un quarto d'ora la mentale orazione; si confessino e si comunichino una volta alla settimana, e gli altri più piccoli ogni quindici giorni.

Si digiuni ogni sesta feria in memoria della passione di nostro signor Gesù Cristo, il sabato della prima domenica d'ogni mese e quegli ancora sabbati durante il capitolo. Si faccia ancora l'avvento, astenendosi dai laticini.

Quei giovani che vorranno stabilirsi nell'opere sieno sani e di età d'anni diciotto almeno, determinati di voler ubbidire e servire nell'opere, stati un anno fra noi e spogliati del mondo. Cotesti giovani avendo tali qualità, sieno ricevuti dal capitolo e, se sacerdoti, porteranno la beretta tonda lasciando la barba, se laici porteranno un mantello secondo il costume. Questi potran essere ufficiali nell'opere, intervenire alle congreghe e dormire ne' dormitori de putti.

Li novizi sieno ricevuti dal padre vicario e da un consigliere per lo meno; portino il loro abito, purché sia onesto, e stieno per un anno in qualità di ospiti, vivendo del proprio, se hanno la maniera di farlo.

Dovendosi accettar qualche opera, si facciano orazioni e digiuni per tre giorni. Si consideri se vi è l'onore di Dio, la salute di qualche anima, il consenso del pubblico ovvero del capo ecclesiastico o secolare di quella città, a cui siamo invitati. Indi il padre vicario e consiglieri con la maggior parte di quegli del capitolo sieno uniformissimi nel vo-

lere di accettarla. La intenzione sia pura e semplice e sol per gloria di Dio e zelo della salute dell'anime. Le condizioni poi che dovranno proporsi sieno le seguenti: resti libero a noi il ministrare li sacramenti agli orfani, ammaestrarli nella vita cristiana, insinuare costumi, ordini ed esercizi, che conosceremo opportuni, senza trovare opposizione. Che, essendosi impedita codesta indipendenza, li protettori o capo ecclesiastico o temporale da noi avvisati non provvederanno, sia a noi libero di partirci con li nostri operai, lasciando l'opera ed i poveri nelle loro mani. Così se osserveranno declinare noi dalla via retta e, fattaci la evangelica correzione, ci troveranno inemendati, possano licenziarci. [p. 27] Benché sarà bene che prima avvisino il capitolo del difetto del delinquente, acciocché provveder possa o correggendolo o mutandolo.

1548

[Verona, 19 settembre]

[p. 27] Che li sacerdoti abbiano le sottane di panno non fino o pur di tela o di sarza vile. E quelle che fuor di casa si portano, sieno del medesimo panno, ovvero di saglia. Similmente li commessi usino panni vili e poveri.

Per uso della casa si tengano mulette o asinette.

Sieno di spesso e con diligenza visitate le opere, né il visitatore parta, se prima non veda l'opera ben ordinata.

La cura e governo della casa sia appoggiata principalmente al sacerdote ed i commessi sieno come luogotenenti loro, a quali però sarà bene che l'antedetto sacerdote dica le cagioni del proprio contrario parere, sforzandosi di conservar la unione.

Per aiutar li fratelli e insinuar loro lo spirito e la mortificazione,

si procuri di condurre or l'uno ed or l'altro a Somasca almeno per un mese.

Il sacerdote, con saputa del commesso, tener possa un ducato in quelle opere, dove di frequente giungano li fratelli, per ispenderlo nei bisogni straordinari.

Li sacerdoti esortino li putti a confessarsi una o due volte l'anno dalli visitatori od altri, mandati dal nostro vicario ossia capo della congregazione.

Si faccia la congrega per l'opere ogni settimana in casa; e in essa si dicano le colpe, si eleggano gli ufficiali che si mutano, e si tratti del profitto di ciascuno e di sempre ridurre l'opere a migliore stato.

Li novizi accettati nella compagnia non abbiano voce in capitolo, sinché non sieno espressamente abilitati dal padre e consiglieri con partecipazione di quegli che si troveranno nella compagnia.

[p. 28] Non sarà necessario scrivere a Venezia, cioè al padre proposito de chierici Teatini, se non quando si volessero accettare opere od altre imprese, oppure accettare alcuno nel corpo della compagnia fuori del tempo del capitolo, perocché, giusta la dichiarazione del detto padre proposto, il padre nostro vicario può fare le altre cose con la sola partecipazione dei fratelli o consiglieri più vicini.

1549

[Somasca, 5 maggio]

[p. 28] Venne decretato che con serietà s'attendesse ad insegnare ai nostri putti la dottrina cristiana, così per ben loro come per potere così abilitarli ad uscir fuori per ammaestrare gli altri, provandoli prima bene in casa e mandando fuori sempre persone sicure.

Quando il padre vicario e consiglieri saran per conchiudere alcun  
affare importante, manderanno qualche fratello infrattanto a fare ora-  
zione.

1550

[Brescia, 1<sup>o</sup> maggio]

[p. 28] Il primo di maggio convennero in Brescia li fratelli della  
compagnia con il padre proposito de' Teatini e nostro padre vicario. E  
sembrando loro che fosse meglio elegger ora il nuovo vicario, che da  
per l'addietro solevasi eleggere nel settembre, fu poi stabilito il decreto.  
Inoltre restò determinato che nel prossimo autunno il detto padre vicario  
raccogliesse quei sacerdoti e laici, che avrebbe giudicati al proposito,  
per esaminare quelle cose che si dovessero operare, restando però nel  
suo vigore il sopracitato decreto che [p. 29] la principal congregazione,  
in cui si elegesse il vicario e li consiglieri e si facessero le deputazioni  
de' sacerdoti, sempre succeder dovesse al principio di maggio o verso  
la fine di aprile in ciascun anno.

1552

[Brescia, 13 maggio]

[p. 31] In chiesa od oratorio non si recitino in pubblico altre o-  
razioni che le solite, permettendosi che particolarmente ciascun possa  
farle con libertà. Sia però in arbitrio de comessi far dire ai figliuoli  
l'*Ave Maria*, andando; ed alle santissime piaghe del Signore cinque  
*Pater* ed *Ave* alla lettiera del riposo.

Li putti d'anni quattordici in giù e quelli che fanno colazione o merenda, stieno in piedi a tavola, salvo se fussero stanchi, ad arbitrio del superiore.

Che la madre delle putte sia eletta dal padre superiore o visitatori, senz'obbligo d'avere il voto delle stesse figliuole.

1556

[Milano, 20 aprile]

[p. 33] Decreto che venendo qualche elemosina straordinaria, si avvisi il padre superiore, acciocché ne disponda per quell'opera che conoscerà più bisognosa.

1557

[Milano, 27 aprile]

[p. 34] Venne decretato che non conversino donne, dove sono li putti.

Li signori protettori senza la nostra partecipazione non ammettano putti nelle opere, acciocché non se ne introducano o dei troppo piccoli o degli infermi.

Non possa mandar fuori dell'opere alcun maggiore d'anni sedici senza l'intelligenza del padre vicario, salvo se non si desse a qualche persona.

Non si facciano fabbriche d'importanza, senza che lo sappia la compagnia.

1559

[Brescia, 10 aprile]

[p. 37] Parlandosi dello spendere e maneggiar denari, fu considerato essere ciò necessario ne luoghi, dove si sono introdotti lavoreri, come in Venezia e Pavia, massime che gli secolari non vogliono tale briga addossarsi. Fu poi ancora determinato di liberarsi al possibile di tale incombenza; e dove è indispensabile l'assoggettarsene, sieno concordi il padre ed il commesso e si tenga conto di tutto in un libro.

[p. 38] Nelli venerdì di marzo, la quaresima, si facciano le processioni; ed i nostri orfanelli intervengano in Milano alle processioni generali della città. Le facciano nell'estate ancora, quando sia buon tempo, e nella quaresima per quest'anno solamente.

Nelle opere si osservino le usanze antiche introdotte e queste trascritte si leggano nelle congreghe dei grandi.

Che in ogni opera si provegga il libro della Vita cristiana.

1560

[Milano, 28 aprile]

[p. 38] Tutti li fratelli, giusta l'antico costume, si ballotino ogni tre anni; e negli altri frammezzo si palesino apertamente le colpe di ciascuno, e se alcuno sarà di cose gravi colpevole, ad arbitrio del superiore, sia ballottato anche prima del tempo.

[p. 39] In Somasca si tengano solamente li grandi che sono chiamati alla vita ecclesiastica; e questi vadino in abito clericale, quando siano ordinati *in sacris*.

In tutte le opere li putti d'ingegno si ammaestrino nel leggere a tavola, nella grammatica del Donato e nello scrivere, le feste.

Non si mandi di città in città a comperar cose, come coltelli, libretti e cose simili.

Quando è terminata la congregazione ossia ridotto, ciascun pigli informazione da pratici per quale strada possa portarsi alla sua deputazione.

Si fugga quanto si può l'andar fuori di casa a mangiare con li amici.

Non si provvedan le case di stagni senza licenza della compagnia.

La sera avanti le feste di precetto si sospenda il lavoro, mettendosi per tempo a letto e levandosi avanti giorno.

Il padre vicario dia facoltà ai sacerdoti dell'opere di eleggersi a piacimento il loro confessore.

S'insegni ai putti la piccola benedizione del libretto, per farla quando vadan fuori a padrone.

1561

[?, 21 aprile]

[p. 44] Li sacerdoti sieno più conformi nell'abito, accostandosi alla povertà ed usanza del luogo ove stanno.

Le chiese sieno visitate due volte l'anno: l'una dal padre vicario e l'altra da uno della compagnia, potendosi.

Si dica l'ufficio, andando a corpo, secondo che al convento<sup>a</sup> parerà, avuto riflesso al tempo e ai luoghi.

<sup>a</sup> Probabilmente da correggere con commesso.

Li sacerdoti possono andar ancor eglino a corpo, secondo l'uso della città o luogo.

[p. 45] Nessuno visiti i suoi parenti o faccia loro alcun beneficio senza licenza della compagnia, o almeno del padre vicario o i suoi consiglieri.

1562

[Milano, 13 aprile]

[p. 47] Che non si insegni ai putti fuori di casa, eccettuato qualche caso indispensabile.

Nessuno si permetta di passare agl'ordini sacri, se non è effettivamente descritto nella compagnia.

Per la riforma ognuno noti quello che gli dispiace e ciò che debba aggiungersi, per indi riferirlo ad altro capitolo, in cui saranno fatti due deputati.

1563

[Milano, 26 aprile]

[p. 48] Fu ordinato al visitatore di avvisare il padre ed il commesso dei difetti loro, che ritroveranno nella visita, senza farne nel capitolo memoria.

1564

[Milano, 17 aprile]

[p. 48] Decreti che si lasci la novità nel vestire.

Che il successore non muti ciò che ha fatto l'antecessore.

Decreti che i putti della scola, per maggior loro fermezza nel servizio dell'opere, promettessero al capitolo di perseverare nell'ubidienza. Che se accaderà il caso che alcuno di loro o partir volesse, o dovesse licenziarsi da noi, il padre vicario o superiore possa assolverlo dall'obbligo di qualunque promessa, e ciò in vigore dei nostri privilegi e di comune consenso della compagnia.

1565

[Triulzio, 8 maggio]

[p. 49] Il superiore potrà mutar i fratelli da un luogo all'altro infra l'anno e dar aiuto di persone a qualche città, con l'assenso però sempre di un consigliere o d'altri fratelli della compagnia e in caso di necessità.

Terminato il loro officio e carica, così il superiore come li consiglieri, la rinonzieranno in mano della compagnia, chiedendo perdono delle mancanze loro nel governo.

CONSTITUTIONES ET ORDINATIONES  
CLERICORUM REGULARIUM  
CONGREGATIONIS S. MAIOLI PAPIAE VEL DE SUMASCHA  
(1569)

INTRODUZIONE

1. Il capitolo del 1569.

Il 28 aprile 1569 a San Martino di Milano si riunì il capitolo della Congregazione dei chierici regolari di San Maiolo di Pavia o di Somasca. Tale era il nome nuovo, ufficiale, che il papa Pio V aveva dato alla Compagnia dei Servi dei poveri di san Girolamo Miani. I partecipanti furono trentaquattro: venti sacerdoti, tre chierici, undici laici.

Questo capitolo, che durò dal 28 aprile al 1° maggio, ebbe particolare importanza per due fatti: le prime professioni religiose; l'approvazione di un nuovo testo di Costituzioni: le *Constitutiones et ordinationes clericorum regularium congregationis S. Maioli Papiæ vel de Sumascha*.

Di questo breve testo ci occupiamo nella presente introduzione.

2. I manoscritti.

Quale *iter* seguì la preparazione di queste Costituzioni? Quale il testo presentato in capitolo, le discussioni che lo accompagnarono, come avvenne la

approvazione e quale fu il testo definitivamente approvato? Sono domande alle quali è impossibile dare una risposta, perché gli atti del capitolo del 1569 non si conservano integralmente. Sappiamo soltanto che le nuove costituzioni furono approvate il 1° maggio 1569.

Dall'analisi dei manoscritti rimasti possiamo tuttavia ricavare argomenti per alcune fondate e abbastanza importanti conclusioni.

I codici che si conservano sono tre. Sono custoditi nell'archivio generale dei padri Somaschi di Genova.

a) Ms. 248.02.

Proviene dall'antico archivio generale dei Somaschi di San Maiolo di Pavia, di cui porta ancora la segnatura: H N.º 9. E' un ms. cartaceo di poche pagine. Contiene: Rito *Ad recipiendum fratres* (f. 1-3); *Constitutiones et ordinationes Clericorum Papiæ divi Maioli Somaschæ Congregationis* (f. 5-9). Sulla copertina, di mano posteriore, è scritto: "Li primi 14 capi della Costituzione". E' in carattere gotico, rubricato. Presenta l'aspetto di una copia definitiva. Alcuni passi sono racchiusi entro un tratto di penna continuo. In due capitoli: *De egressu domus* e *De laicis* vi sono correzioni d'altra mano. Il ms. presenta senza dubbio la redazione più antica del testo delle Costituzioni del 1569.

b) Ms. 248.1.C.

E' un ms. cartaceo, che consta di due parti. La prima riporta le *Ordinationes Clericorum Regularium divi Maioli Papiæ alias Congregationis Somaschæ* (f. 1-3<sup>r</sup>), seguite dall'*Ordo recipiendi fratres ad professionem* (f. 3<sup>v</sup>-6<sup>v</sup>). La seconda parte contiene l'interessante testo degli "Ordini generali per le opere". La scrittura è calligrafica, corrente, senza correzioni, se si eccettua la cancellatura delle due righe finali del capitolo *De obedientia*.

c) Ms. 248.1.B.

Cartaceo. Sulla copertina porta l'antica segnatura dell'archivio generale di San Maiolo di Pavia: I n.º 11 e il titolo, di mano posteriore: *Constitutiones Clericorum Regularium Sancti Maioli*. Consta di mezza copertina, quattro foglietti staccati ed un quinternetto completo di cinque fogli doppi, di cui soltanto dodici facciate sono scritte. E' redatto in scrittura corrente, con cancellature, correzioni e aggiunte d'altra mano. Contiene due esemplari del testo delle costituzioni: tutte e due sono opera della stessa mano: il primo, incompleto, è quello dei quattro foglietti (248.1.B/1); l'altro, completo, ha il titolo: *Constitutiones et ordinationes clericorum regularium Congregationis S. Maioli Papiæ vel de Sumascha* (248.1.B/2).

Il testo dei tre manoscritti non è identico e si dimostra chiaramente frutto di successive elaborazioni.

### 3. La fonte: Le Costituzioni Barnabiteche del 1552.

La prima conclusione certa che si deduce dall'analisi del testo è che le costituzioni Somasche del 1569 non furono un lavoro originale, ma vennero redatte sulle costituzioni Barnabiteche del 1552. Un semplice sguardo al prospetto s'notto è sufficiente a dimostrarlo.

Nell'archivio generale di Genova si conserva il ms. delle Costituzioni dei Barnabiti, del quale quasi certamente si servì il compilatore, o i compilatori, delle costituzioni Somasche del 1569. E' il cod. 248.01. Porta anch'esso la segnatura antica dell'archivio generale di San Maiolo (I n° 6) e il titolo: *Costituzioni di Chierici Regolari di San Paolo decollato. 1554*. La copia deve essere posteriore al 1564, perché nei capitoli sulla "Professione" e sul "Modo di eleggere gli ufficiali" contiene alcune aggiunte, che vennero decise dai Barnabiti il 18 aprile 1564.

Perché i Somaschi nel 1569 non si impegnarono a redigere un testo costituzionale proprio, ma si rivolsero a quello dei Barnabiti? Si può rispondere a questa domanda soltanto con delle ipotesi, mancando testimonianze dirette. I Somaschi da Pio V avevano ottenuto la facoltà di professare i voti religiosi ed erano stati inseriti fra le congregazioni di chierici regolari. Questo fatto importò nella loro vita alcuni aspetti non considerati nelle precedenti costituzioni. Era perciò necessario preparare un testo, sia pur provvisorio, che considerasse queste nuove esigenze. Ci si spiega in tal modo perché le costituzioni del 1569 contengono soltanto i capitoli sulla preghiera, i voti, alcune norme di vita comune, mentre sono omessi quelli che trattano della struttura della congregazione. Così per le opere continuavano a rimanere in vigore gli "Ordini", tanto che nel ms. 248.1.C. essi sono riportati di seguito alle nuove costituzioni. La materia completa: preghiera, voti, vita comune, strutture, opere, verrà invece rifusa in un testo unico nelle costituzioni del 1591.

In tale situazione si può comprendere perché i Somaschi, anziché mettersi a redigere un testo originale, si siano rivolti a qualche costituzione già esistente. Perché poi la scelta sia caduta sui Barnabiti, sembra abbastanza agevole da intuire. Con essi i Somaschi, specialmente nell'ultimo decennio, avevano moltiplicati i rapporti di amicizia e di scambievole aiuto. D'altra parte fra le nuove famiglie religiose i Teatini non avevano ancora un testo di costituzioni e i Gesuiti, nonostante notevoli affinità, presentavano una situazione di sviluppo troppo diversa.

Non si deve però pensare che si sia trattato semplicemente di "far proprie le costituzioni dei Barnabiti", con "pochissime varianti" (BIANCHINI cit., p. 157; CAGNI cit., p. 27): ci fu invece un lavoro di adattamento alla situazione concreta dei Somaschi e alla ispirazione loro propria. E' quanto risulta chiaramente da una analisi approfondita delle diverse redazioni.

4. La prima redazione: dalle costituzioni Barnabiteche al ms. 248.02.

Il risultato del primo lavoro compiuto ci è offerto dal ms. 248.02. Questo codice infatti conserva ancora sei passi delle costituzioni Barnabiteche, che verranno eliminati nelle redazioni successive.

La differenza più evidente fra i due testi è nel numero dei capitoli: dei ventisei delle costituzioni dei Barnabiti soltanto dodici sono passati in quelle dei Somaschi.

I capitoli caduti si possono distribuire in tre gruppi.

Il primo riguarda le norme sulla ammissione, il noviziato, la professione: possiamo aggiungervi quello sulla promozione agli ordini sacri. Data la speciale situazione dei Somaschi, Pio V nella bolla di approvazione aveva stabilite alcune norme transitorie; mentre sui requisiti dei nuovi soggetti da ammettere in congregazione parlano due capitoletti degli "Ordini generali per le opere".

Il secondo gruppo è formato dai seguenti capitoli: *De capitulo congregando et vocalibus*, *De electione officialium et primo de praeposito*, *De electione magistri novitiorum*, *De electione vicarii*, *De electione sindici*, *De electione discretorum*, *De modo eligendi praedictos officiales*, *De electione inferiorum officialium*. La ragione di questa omissione credo sia da ricercare nella diversa fisionomia ed espansione delle opere dei Somaschi, le quali richiedevano una diversa struttura, già del resto esistente, e per modificare la quale erano comunque inservibili i rispettivi capitoli delle costituzioni Barnabiteche.

Non sapremmo indicare la ragione per cui furono omessi i due capitoli del terzo gruppo: *De electis* e *De fugitivis*.

Le costituzioni del 1569 hanno anche tre capitoli, che non figuravano nel testo dei Barnabiti: *De silentio*, *De egressu domus* (sic) e un terzo capitoletto, senza titolo, che riguarda il riserbo nel manifestare fuori casa i problemi interni della congregazione. Anche se le opere dei Somaschi non erano certo delle comunità conventuali, era tuttavia necessario stabilire un minimo di silenzio. Inoltre i legami tra le diverse opere e il tipo di attività che vi si svolgeva, richiedevano frequenti viaggi e uscite di casa: in questo capitolo fa una certa impressione l'insistenza che si evitino gli scandali. Nelle due successive redazioni rimarrà soltanto il capitolo *De egressu domo*. Tutti e tre verranno invece ripresi nelle Costituzioni a cominciare dal 1591.

Passiamo ora agli interventi operati sul testo dei dodici capitoli rimasti. Si tratta di omissioni, aggiunte, modifiche, che ci contendiamo di segnalare, capitolo per capitolo, con qualche breve spiegazione. Essi potrebbero costituire l'oggetto di una interessante ricerca.

*De missarum celebratione et horis canonicis.* Vi sono soltanto alcune omissioni, non rilevanti. E' stato tralasciato l'accento ai privilegi, l'uso del rito romano e del breviario nuovo. Il breviario nuovo del Quifionez era stato abolito da Pio V nel 1568 (v. "Nelle opere si dica l'ufficio nuovo" in «Somascha», I (1976), p. 133).

La determinazione dell'orario conveniente per la recita delle ore canoniche (mattutino eccettuato) è rimessa al preposito: le costituzioni dei Somaschi aggiungono: "vel vicario". La stessa aggiunta è ripetuta altre sei volte, ogni volta cioè che qualche decisione vien demandata all'autorità del preposito: l'orario dell'orazione mentale, la frequenza all'Eucarestia, l'astinenza del mercoledì, l'obbligo in virtù di santa obbedienza, fare ordini nuovi e dispensare, determinare le pene per chi rivela agli estranei le cose della congregazione. Non siamo in grado di precisare se in quel tempo preposito e vicario fossero nomi diversi per indicare lo stesso ufficio, o designassero invece persone diverse.

*De oratione mentis.* Il capitolo nei due testi è identico.

*De confessione et communione.* Anche questo capitolo è identico. E' stata omessa soltanto la precisazione di accostarsi alla comunione nelle domeniche e nelle feste di precetto.

*De habitu.* Identico.

*De oboedientia.* E' stato omesso l'ultimo periodo del capitolo: i superiori compiano il loro dovere con gioia e non piagnucolando, perché ciò non è conveniente col nostro tipo di vita. Nel paragrafo precedente è stata invece introdotta una aggiunta e una modifica importante: bisogna ubbidire ai superiori, come padri nel Signore, "anche quando ci impongono la cura degli orfani", "consapevoli che tale cura è stata affidata dal Signore a tutti noi".

*De paupertate.* Anche questo capitolo ha subito delle modifiche significative già dalla prima parola, che cambia il soggetto "clerici" con "fratres". Parlando della facoltà di possedere in comune, vengono omesse le specificazioni "possessiones et redditus", ma si collega subito tale facoltà alla precisazione che questo possesso ha lo scopo di sovvenire alle necessità. E per chi con i poveri condivide la vita, non ha nemmeno senso aggiungere che a questi venga distribuito quanto avanza.

*De castitate.* Le costituzioni Barnabiteche ad un principio generale fanno seguire una lunga casistica. Le costituzioni dei Somaschi ripetono, identico, il principio, ma omettono tutto il resto.

*De ieiunio.* Le due aggiunte di questo capitolo sono dettate da un intento di moderazione, forse perché la vita delle opere era in sé già tanto faticosa. Al digiuno prescritto ogni venerdì, viene aggiunto: "si tamen aliud ieiunium de praecepto non est in illa hebdomada". Così mentre le costituzioni Barnabiteche

invocano la benedizione del Signore su coloro che accompagneranno l'astinenza del mercoledì con il digiuno, quelle dei Somaschi sottopongono alla prudente disposizione dei superiori la stessa astinenza del mercoledì.

Profondamente diverso è il capitolo *De conversis*, già a partire dal titolo, che viene mutato in *De laicis*. Viene omessa tutta la prima parte, che descrive la ragione e lo stato giuridico dei laici nella congregazione Barnabítica: sono conversi quelli che al capitolo non appariranno idonei alla recita dell'ufficio divino; si possono ammettere alla professione, ma non hanno il diritto di partecipare al capitolo. Vien ripetuto identico quel che si dice sull'abito. Nuovi cambiamenti intervengono dove si prescrivono le preghiere da recitare in luogo delle ore canoniche, non soltanto perché è ridotto il numero dei *Pater* e delle *Ave Maria*, ma anche perché cade la prescrizione sul tempo. E' pure omesso l'ultimo paragrafo: "Iique exterioribus officiis et operi manuum deputentur; eruntque sub disciplina magistrorum novitiorum". Si riflette in tutti questi cambiamenti la situazione derivante dall'origine non clericale della congregazione Somasca. I primi due capitoli degli "Ordini generali per le opere", che trattano degli uffici del sacerdote e del commesso, illustrano questa diversa situazione (v. « "Laici" non "Conversi" i fratelli nelle costituzioni Somasche del 1569 » in « Somascha », I (1976), p. 88-89).

*De obligatione.* Questo capitolo presenta qualche modifica nella formulazione. Quanto al contenuto è semplificata l'ultima parte: il precetto formale di obbedienza per i Barnabiti doveva esser dato in scritto e col consiglio della maggior parte dei discreti; per i Somaschi bastava l'ordine del preposito o del vicario. E' omesso l'ultimo paragrafo sulla pena.

*De dispensatione.* Alla parte riguardante la dispensa, che è identica, si premette che il preposito o il vicario possono in qualche caso fare nuovi Ordini. Questo principio si trova già nella bolla di Paolo III del 1540.

*De incorrigibilibus.* L'unica differenza è che per i Barnabiti la triplice ammonizione, e l'eventuale espulsione, è esplicitamente soggetta all'intervento del capitolo.

##### 5. Dalla prima alla seconda redazione (mss. 248.1.C e 248.1.B/2).

Il testo offerto dai due mss. 248.1.C e 248.1.B/2 rappresenta una redazione successiva a quella del ms. 248.02. Sostanzialmente questi due mss. presentano un testo uguale: le lievi differenze dimostrano che il 248.1.C è più vicino al 248.02. Ci sembra di poter avanzare la seguente ipotesi, anche se fondata su semplici indizi e non ancora suffragata da prove sufficienti: la redazione del ms.

248.02 è probabilmente il testo preparato e presentato al capitolo del 1569; il risultato delle discussioni capitolarie è fornito dalla redazione degli altri due codici.

Vediamo ora, capitolo per capitolo, i nuovi interventi operati sul testo.

*De missarum celebratione et horis canonicis e De oratione mentis.* Sono omesse le precisazioni di tempo per la recita del mattutino e per attendere alla meditazione. Queste omissioni si trovano già indicate nella prima redazione con un tratto di penna che racchiude i relativi paragrafi.

*De confessione et comunione.* Nella parte centrale del capitolo, prendendo lo spunto dal concilio Tridentino, che invita i fedeli, assistendo alla messa, ad unirsi non solo spiritualmente, ma a comunicarsi anche sacramentalmente, è inserita l'esortazione ad assistere alla messa tutti i giorni e ad unirsi in comunione almeno spirituale. Riprende poi il testo della prima redazione che parla della confessione e della comunione eucaristica.

*De habitu.* Nessuna modifica.

*De obedientia.* E' omessa la parola "in coenobiis", conservata nella redazione precedente. Le nostre comunità erano ben diverse da un cenobio: in questo fatto va cercata la spiegazione di parecchi interventi operati sul testo delle costituzioni dei Barnabiti. Si conserva la specificazione riguardante la cura degli orfani; ma, mentre il 248.1.C continua, come nella prima redazione, ricordando che a tutti noi il Signore ha affidato la loro assistenza, il 248.1.B/2 ritorna al testo Barnabite applicando questo passo ai superiori, padri nel Signore, ai quali è affidata la cura di tutti i religiosi. Alla fine del capitolo è aggiunto un paragrafo sull'obbligo dell'obbedienza, tratto dal capitolo *De obligatione*, che in questa seconda redazione è stato soppresso.

*De pauperate.* Nelle prime righe è introdotta una modifica interessante. Riguarda la motivazione della povertà. Dal ricordo della povertà di Cristo l'accento è spostato sulla vita comunitaria: i nostri fratelli devono vivere in comune sul modello di Gesù Cristo e dei suoi discepoli che vivevano in comune. Per capire il passo ci si deve ricollegare alle congregazioni di poveri, istituite dal Miani, dalle quali ha avuto origine la congregazione. Da segnalare anche l'avverbio "molto", aggiunto nell'ultimo paragrafo: "vestes et caetera suppellectilia non sint multum praeciosa ...".

*De castitate.* Identico.

*De ieiunio.* E' stata omessa la norma che prescrive l'astinenza al mercoledì. Anche questo paragrafo si trova racchiuso in un tratto di penna già nel ms. 248.02.

*De silentio.* Il capitolo è omesso.

*De egressu domo.* L'unica modifica è l'aggiunta, "si fieri potest", alla norma di non rimanere fuori casa dopo il segno dell'*Ave Maria*.

*De laicis.* Vi sono soltanto due aggiunte. La prima estende la differenza nell'abito anche al copricapo. Era necessaria, dopo aver stabilito che i chierici usassero il "pileum quadratum". La seconda è sulla stessa linea delle modifiche apportate nella prima redazione: i laici in luogo dell'ufficio divino possono recitare l'ufficio della beata Vergine. I laici Somaschi non erano incapaci di leggere e la recita dell'ufficio della Madonna faceva parte dell'educazione religiosa, che essi già davano agli orfani.

*De recipiendis.* Questo capitolo, caduto nella prima redazione, viene ripreso. Si parla della accettazione all'anno di prova, della professione, della promozione agli ordini sacri. E' un testo alquanto sommario. Fa sorgere qualche perplessità una terminologia insolita: "vicarius praepositi, "praeposito generali".

*De obligatione.* E' conservata identica soltanto la prima parte. Il resto è caduto.

*De dispensatione.* E' ampliata e precisata soprattutto la parte che riguarda l'autorità del preposito o del vicario nel fare nuove costituzioni: "prout opportunum fuerit, secundum qualitatem temporum et ecclesiarum, ac regionum et circa mores". Sembra importante questa aggiunta che, tenendo conto della espansione della congregazione in luoghi di diversa condizione religiosa e sociale, introduce un principio di maggiore flessibilità. Alla facoltà di dispensare in qualche caso dall'osservanza delle costituzioni, è aggiunto: "prout ratio et necessitas, seu opportunitas, divino assistente Spiritu, suadebit". Nuovo è pure il paragrafo finale del capitolo, che riguarda il modo di comandare dei superiori.

Sono omessi i capitoli sulle pene per chi rivela agli estranei gli interessi della congregazione e *De incorrigibilibus*.

E' anche interessante notare che nella conclusione delle costituzioni è indicata la data della loro approvazione: 1° maggio 1569; la quale era stata lasciata in bianco nella prima redazione.

Il cod. 248.1.B/2 dopo il testo delle costituzioni riporta una esortazione pastorale, nella quale si invita alla loro osservanza. Essa non si trova nella prima redazione e da taluni è attribuita al padre Angiolmarco Gambarana, che l'avrebbe scritta per presentare le nuove costituzioni.

Al termine di questa rassegna si possono cogliere alcune linee del lavoro compiuto sulla prima redazione: omissione di alcuni capitoli; semplificazione di alcune prescrizioni, onde rendere le norme più adatte al nostro tipo di vita (tempo per la recita delle ore canoniche e della meditazione, astinenza del mercoledì); ulteriore approfondimento di alcuni argomenti (eucarestia, povertà, laici, autorità di fare nuove costituzioni); un capitolo nuovo sulla accettazione di nuovi membri nella congregazione e l'esortazione finale.

## 6. Un terzo intervento: il cod. 248.1.B/1.

Abbiamo un altro ms. il 248.1.B/1. E' della stessa mano del ms. 248.1.B/2; anche il testo è uguale ma presenta numerose correzioni. Riteniamo che si tratti di un lavoro, non ufficiale, sul testo approvato dal capitolo del 1569.

Le differenze si possono ridurre a due capi.

Il primo consiste in una maggiore precisione nell'esprimere le norme. Si dispone che la meditazione si faccia due volte al giorno, per mezz'ora; che la benedizione del superiore si chieda sia quando si esce, che quando si rientra in casa; che la lunghezza del pallio dei laici sia fino alla metà gamba.

La stessa preoccupazione e un intento di maggior rigore si riscontra nelle altre correzioni: viene eliminata dal capitolo sull'obbedienza la dichiarazione che i trasgressori non incorrono in pena grave; quando si parla del digiuno del venerdì, è tolta la clausola che esso si omette se durante la settimana già vi sia un altro digiuno di precetto; sono pure eliminati dal capitolo *De egressu domo* quei condizionali "si possibile est", "si fieri potest", che permettono una certa agilità in situazioni non ordinarie e in casi imprevisi; è aggiunto un passo sulla penitenza corporale: "Qualibet insuper sexta feria fratres nostri loris se cedent, de more, publice vel privatim prout commodum fuerit, praepositi vel rectoris iudicio".

Compare qui per la prima volta la parola "rector" in luogo del solito "vicarius". E' un indizio per pensare che queste correzioni siano posteriori al 1569.

Gli ultimi capitoli mancano, essendo cadute alcune pagine del ms.

## 7. Conclusione.

Dalle costituzioni dei Barnabiti del 1552, attraverso successive elaborazioni, si giunse alle costituzioni Somasche del 1569.

Il testo che ne risultò è costituito dai seguenti quattordici capitoli: dopo una introduzione, *de missarum celebratione et horis canonicis, de oratione mentis, de confessione et comunione, de habitu, de oboedientia, de paupertate, de castitate, de ieiunio, de egressu domo, de laicis, de recipiendis, de obligatione, de dispensatione*. Si chiude con la formula della professione e l'esortazione finale. Questo testo sarà una delle fonti delle prime costituzioni complete, che verranno pubblicate nel 1591.

Fu un lavoro richiesto dalla necessità di fissare alcuni elementi importan-

ti della vita religiosa e condotto all'insegna della concretezza. Una concretezza, di cui hanno bisogno gli organismi giovani, i quali devono guardarsi più dalla inesperienza, che dalla mancanza di fantasia.

#### 8. Bibliografia.

Le costituzioni del 1569 sono state pubblicate sul ms. 248.1.B/2 da P. BIANCHINI, *Per una storia della nostra Congregazione*, « Rivista dell'Ordine dei Padri Somaschi », XXXIV (1959), p. 153-155. Una descrizione dei codici si può trovare in M. TENTORIO, *Genesi delle Costituzioni dell'Ordine. Elenco delle fonti*, « Rivista dell'Ordine dei Padri Somaschi », 1975, fasc. 200, p. 46. Sulle costituzioni Barnabite del 1552, vedi G. CAGNI, *Le Costituzioni dei Barnabiti*, Firenze 1976, p. 18-31 per la introduzione, p. 1-29 per il testo.

CONSTITUTIONES ET ORDINATIONES  
CLERICORUM REGULARIUM  
CONGREGATIONIS S. MAIOLI PAPIE VEL DE SUMASCHA

(1569)

Avvertenze :

1. Il testo è presentato sinotticamente su quattro colonne: la prima riproduce le costituzioni Barnabiteche (248.01); seguono poi le tre redazioni del testo Somasco in ordine: 248.02; 248.1.B/2 e 248.1.C; 248.1.B/1.
2. Dei capitoli delle costituzioni Barnabiteche che sono stati omessi in quelle dei Somaschi, diamo soltanto il titolo.
3. Nell'ordine dei capitoli si è seguito quello delle costituzioni Somasche, il che ha comportato la trasposizione di qualche capitolo nella edizione dei Barnabiti. Il fatto è accuratamente segnalato nelle note.
4. Si sarebbe potuto nella sinossi far coincidere anche le singole frasi: ciò avrebbe però comportato una fatica tipografica sproporzionata ai vantaggi.
5. Le note delle citazioni bibliche o dei padri sono riportate una volta soltanto, sotto il testo dei Barnabiti.

CONSTITUTIONES CLERICORUM  
REGULARIUM  
S. PAULI DECOLLATI

(Arch. gen. Romano dei Barnabiti  
N.b. 8)

Paulo Apostolo admonente *omnia honeste et secundum ordinem fieri debere*<sup>1</sup>, congruum duximus, iuxta nobis a Sede Apostolica indultam facultatem, subsequentes Constitutiones condere, quibus omnia in nobis ordinate fiant, ad Dei omnipotentis laudem et ad salubrem huius nostrae Congregationis directionem.

[...] \*.

\* *Segue il periodo In primis ... imposta che riportiamo più avanti nel cap. De obligatione per seguire l'ordine dei capitoli delle Costituzioni dei Somaschi.*

<sup>1</sup> 1 Cor 14,40.

CONSTITUTIONES ET  
ORDINATIONES  
CLERICORUM  
PAPIAE DIVI MAIOLI  
SOMASCHAE CONGREGATIONIS

(Arch. gen. padri Somaschi Genova  
248.02)

Ad Dei omnipotentis gloriam et honorem gloriosissimae Virginis Mariae, divi patris nostri Augustini et divi Maioli, et ad salubrem huius nostrae Congregationis directionem, admonente Paulo Apostolo *omnia honeste et secundum ordinem fieri debere*<sup>1</sup>, congruum duximus iuxta a Sede Apostolica Congregationis nostrae Somaschae indulta facultate, subsequentes ordinationes et constitutiones condere, ut omnia in nobis ordinate fiant.

Igitur, divino implorato auxilio, ordinamus.

CONSTITUTIONES ET  
ORDINATIONES  
CLERICORUM REGULARIUM  
CONGREGATIONIS  
S. MAIOLI PAPIAE  
VEL DE SUMASCHA <sup>a</sup>

(Arch. gen. padri Somaschi Genova  
248.1.B/2; 248.1.C)

Ad Dei omnipotentis gloriam et honorem gloriosissimae Virginis Mariae, ac divi Augustini patris nostri et divi Maioli, et ad salubrem huius nostrae Congregationis directionem, admonente Paulo Apostolo *omnia honeste et secundum ordinem fieri debere*<sup>1</sup>, congruum duximus iuxta a Sede Apostolica Congregationis nostrae Summaschae indultam facultatem, subsequentes ordinationes et constitutiones condere, ut nobis omnia<sup>b</sup> ordinate fiant.

Divino igitur implorato praesidio.

CONSTITUTIONES ET  
ORDINATIONES  
CLERICORUM REGULARIUM  
CONGREGATIONIS  
S. MAIOLI PAPIAE  
VEL DE SUMASCHA

(Arch. gen. padri Somaschi Genova  
248.1.B/1)

Ad Dei omnipotentis gloriam et honorem gloriosissimae Virginis Mariae, ac divi Augustini patris nostri et divi Maioli, et ad salubrem huius nostrae Congregationis directionem, admonente Paulo Apostolo *omnia honeste et secundum ordinem fieri debere*<sup>1</sup>, congruum duximus iuxta a Sede Apostolica Congregationis nostrae Summaschae indultam facultatem, subsequentes ordinationes et constitutiones condere, ut nobis omnia ordinate fiant.

Divino igitur implorato praesidio.

<sup>a</sup> 248.1.C: Ordinationes Clericorum Regularium divi Mayoli Papiae alias Congregationis Somaschae.

<sup>b</sup> 248.1.C: ut omnia in nobis.

DE MISSARUM CELEBRATIONE  
ET HORIS CANONICIS

Horae canonicae diurnae pariter et nocturnae, necnon Missae aliaeque divina officia, simul et divisim, ut in privilegiis nostris, secundum usum et morem sanctae Romanae Ecclesiae et iuxta breviarium tunc noviter compilatum, absque musicali instrumento, vocibus tamen unisonis, morose et devote, quantum Deus dederit, a nobis persolvantur. Matutinum scilicet in hyeme ante lucem, in aestate circa crepusculum; caeterae autem tempore quod magis congruum praeposito videbitur.

DE ORATIONE MENTIS

Cum autem mentis oratio multum habeat energiae ad consequendum spiritualem profectum sitque suavis ratiocinatio animae ad Deum, ideo fratres nostri, memores illius Apostolici *Sine intermissione orate*<sup>1</sup>, huic omni cordis alacritate incumbant; eique praecipue vacent ante vel post matutinum saltem per dimidium horae, et similiter

<sup>1</sup> 1Th 5,17.

Horae canonicae diurnae pariter et nocturnae, necnon Missae aliaeque divina officia, simul et divisim, vocibus tum unisonis, non festinanter, sed devote, quantum Deus dederit, a nobis persolvantur.

Matutinum scilicet in hieme ante lucem, in aestate circa crepusculum; caeterae autem tempore<sup>a</sup> quod magis congruum praeposito vel vicario videbitur.

DE ORATIONE MENTIS

Cum autem mentis oratio multum habeat energiae ad consequendum spiritualem profectum sitque suavis ratiocinatio animae ad Deum, ideo fratres nostri, memores illius Apostolici *Sine intermissione orate*<sup>1</sup>, huic omni alacritate incumbant; eique praecipue vacent ante vel post matutinum saltem per dimidium horae, et similiter ante vel

<sup>a</sup> *Un tratto di penna racchiude tutte le parole da Matutinum a tempore.*

DE MISSARUM CELEBRATIONE  
ET HORIS CANONICIS

Horae canonicae diurnae pariter et nocturnae, necnon Missae aliaque divina officia, simul et divisim, vocibus unisonis, non festinanter, sed devote, quantum Deus dederit, a nobis persolvantur, prout magis congruum praeposito vel vicario videbitur.

DE MISSARUM CELEBRATIONE  
ET HORIS CANONICIS

Horae canonicae diurnae pariter et nocturnae, necnon Missae aliaque divina officia, simul et divisim, vocibus unisonis, non festinanter, sed devote, quantum Deus dederit, a nobis persolvantur, prout magis congruum praeposito vel vicario videbitur.

DE ORATIONE MENTIS

Cum autem mentis oratio multum habeat energiae ad consequendum spiritualem profectum sitque suavis ratiocinatio animae ad Deum, ideo fratres nostri, memores illius Apostolici *Sine intermissione orate*<sup>1</sup>, huic omni alacritate incumbant, eique praecipue vacent praepositi vel vicarii arbitrio.

DE ORATIONE MENTIS

Cum autem mentis oratio multum habeat energiae ad consequendum spiritualem profectum sitque suavis ratiocinatio animae ad Deum, ideo fratres nostri, memores illius Apostolici *Sine intermissione orate*<sup>1</sup>, huic omni alacritate incumbant, eique praecipue vacent bis singulis diebus per dimidium horae

ante vel post vesp̄eras, et ante nocturnam quietem, superioris arbitrio.

post vesp̄eras, et ante quietem<sup>a</sup>, praepositi vel vicarii arbitrio.

#### DE CONFESSIOE ET COMMUNIONE

Dicente Domino *Nisi manduca-  
veritis carnem Filii hominis et bi-  
beritis eius sanguinem, non habe-  
bitis vitam in vobis*<sup>1</sup>, ad hanc vi-  
tam, sine qua non vivitur, toto  
mentis intentu et animae affectu,  
cordisque mundicia ac puritate, ac-  
cedendum est. Quapropter fratres  
nostri, emundata saltem semel in  
hebdomada per confessionem con-  
scientia, ad sacrosanctam commu-  
nionem omni fideli reverentia ac-  
cedant diebus dominicis aliisque  
solemnitatibus de praecepto, et fre-  
quentius et rarius, prout prae-  
posito expedire videbitur.

#### DE CONFESSIOE ET COMMUNIONE

Dicente Domino *Nisi manduca-  
veritis carnem Filii hominis et bi-  
beritis eius sanguinem, non habe-  
bitis vitam in vobis*<sup>1</sup>, ad hanc vi-  
tam, sine qua non vivitur, toto  
mentis intentu et animae affectu,  
cordisque munditia ac puritate ac-  
cedendum est. Quapropter emun-  
data saltem semel in hebdomada  
per confessionem conscientia, ad  
sacram sanctam communionem  
omni fideli reverentia accedant, et  
frequentius et rarius, prout prae-  
posito vel vicario expedire vide-  
bitur.

<sup>1</sup> Io 6,54.

<sup>a</sup> *Un tratto di penna chiude tutte le  
parole da ante vel post matutinum a  
quietem.*

spacium <sup>a</sup>.

DE CONFESSIOE ET  
COMMUNIONE

Dicente Domino *Nisi manduca-  
veritis carnem Filii hominis et bi-  
beritis eius sanguinem, non habe-  
bitis vitam in vobis*<sup>1</sup>, ad hanc vi-  
tam, sine qua non vivitur, toto  
mentis intentu et animae affectu,  
cordisque munditia ac puritate, ac-  
cedendum est. Quapropter, suaden-  
dente etiam sacro Concilio Triden-  
tino, ut fideles omnes Missae sa-  
crificio astantes non solum spiri-  
tuali affectu, sed sacramentali etiam  
Eucharistiae perceptione communi-  
cent, quo ad eos sanctissimi illius  
sacrificii fructus uberiores prove-  
niant, hortamur clericos et laicos  
nostros, ut quotidie sacrificio huius-  
modi devote quantum fieri potest  
assistant et spiritualiter saltem com-  
municent, atque, emundata saltem  
semel in hebdomada per confessio-

DE CONFESSIOE ET  
COMMUNIONE

Dicente Domino *Nisi manduca-  
veritis carnem Filii hominis et bi-  
beritis eius sanguinem, non habe-  
bitis vitam in vobis*<sup>1</sup>, ad hanc vi-  
tam, sine qua non vivitur, tota  
mentis intentione et animae affectu,  
cordisque munditia ac puritate, ac-  
cedendum est. Quapropter, suaden-  
te sacro Concilio Tridentino, ut  
fideles omnes Missae sacrificio a-  
stantes non solum spirituali affec-  
tu, sed sacramentali etiam Eucha-  
ristiae perceptione communicent,  
quo ad eos sanctissimi illius sa-  
crificii fructus uberiores prove-  
niant, hortamur clericos et laicos  
nostros, ut quotidie sacrificio hu-  
iusmodi devote quantum fieri po-  
test assistant et spiritualiter saltem  
communicent, atque, emundata sal-  
tem in hebdomada per confessio-

<sup>a</sup> *Le parole bis singulis ... spacium, di  
altra mano, sostituiscono praepositi vel  
vicarii arbitrio, cancellate con un tratto  
di penna.*

#### DE HABITU

Sit habitus noster, ut sonant verba privilegiorum erectionis nostrae, clericalis solitus communis, scilicet tunica talaris et desuper vestis decenter longa, cum operimento capitis vulgo *bireto* rotundo, antiquorum sacerdotum more.

[23 septembris 1565. Dimissum fuit biretum rotundum propter desuetudinem et admissum quadratum Romani usus].

DE RECIPIENDIS —  
DE NOVITIIS VESTIENDIS —  
DE PROFESSIONE <sup>a</sup>.

#### DE OBEDIENTIA

Qui Deo servire ex animo cupiunt omni debent carere propria

<sup>a</sup> *Di questi tre capitoli viene dato soltanto il titolo, essendo stati omessi nelle Costituzioni dei Somaschi.*

#### DE HABITU

Sit habitus noster clericalis solitus communis, scilicet tunica talaris et desuper vestis <sup>a</sup> decenter longa, cum operimento capitis quadrato Romani usus.

#### DE OBEDIENTIA

Qui Deo ex animo servire cupiunt, omni debent carere propria

<sup>a</sup> *Vestis è cancellato e corretto da altra mano con palium.*

nem conscientia, ad sacrosanctam communionem spiritualiter et sacramentaliter etiam suscipiendam cum omni fideli reverentia accedant, et frequentius vel rarius, prout praeposito vel vicario expedire videbitur.

#### DE HABITU

Sit habitus noster clericalis solitus communis, scilicet tunica talaris et desuper vestis decenter oblonga, cum operimento capitis quadrato Romani usus.

nem conscientia, ad sacrosanctam communionem spiritualiter et sacramentaliter etiam suscipiendam cum omni fideli reverentia accedant, et frequentius vel rarius, prout praeposito vel vicario expedire videbitur.

#### DE HABITU

Sit habitus noster clericalis solitus communis, scilicet tunica talaris et desuper pallium<sup>a</sup> decenter oblongum, cum operimento capitis quadrato Romani usus.

#### DE OBEDIENTIA

Qui Deo ex animo servire cupiunt, omni debent carere propria

#### DE OBEDIENTIA

Qui Deo ex animo servire cupiunt, omni debent carere propria

<sup>a</sup> Pallium è correzione, d'altra mano della parola vestis.

voluntate per totalem suimet abnegationem. Unde ex obedientia verum fit cordis *sacrificium Deo in odorem suavitatis*<sup>1</sup>, sicuti «per inobedientiam (ut inquit Beatus Basilius) incurritur spirituale sacrilegium»<sup>2</sup> et omnis confusio et ruina generatur in coenobiis. *Qui vos spernit, dicit Dominus, me spernit*<sup>3</sup>. Praepositis igitur obediatur tamquam patribus in Domino, cum omni simplicitate et hilaritate, scientes quod de omnibus nobis a Domino illis cura demandata est<sup>4</sup>. Et si *ipsi pervigilant quasi rationem pro animabus nostris reddituri* (ut inquit Apostolus) *cum gaudio hoc faciant, et non gementes: hoc enim non expedit nobis*<sup>5</sup>.

#### DE PAUPERTATE

Clerici nostrae Congregationis nihil sibi proprii vindicent, memores Domini nostri Iesu Christi paupertatis, sed eo contenti sint, quod ipsis concessum fuerit. Pos-

<sup>1</sup> Eph 5,2.

<sup>2</sup> S. BASILIO, *Sermo de renuntiatione saeculi*, PG 31, 633 B 4-5.

<sup>3</sup> Lc 10,16.

<sup>4</sup> Cf. 1 Petr 5,7.

<sup>5</sup> Heb 13,17.

voluntate per totalem suimet abnegationem, unde ex obedientia verum fit cordis *sacrificium Deo in odorem suavitatis*<sup>1</sup>, sicut «per inobedientiam (ut inquit Basilius) incurrit spirituale sacrilegium»<sup>2</sup> et omnis confusio et ruina generatur in coenobiis. *Qui vos spernit, dicit Dominus. Superioribus igitur, etiam si orphanorum cura nobis imposita fuerit, obediatur tamquam patribus in Domino, cum omni simplicitate et hilaritate, scientes quod omnibus nobis a Domino cura de illis demandata est*<sup>4</sup>.

#### DE PAUPERTATE

Fratres nostrae Congregationis nihil sibi proprii vidicent, memores Domini nostri Iesu Christi paupertatis, sed eo contenti sint, quod ipsis concessum fuerit. Pos-

voluntate per omnimodam suimet abnegationem, unde ex obedientia verum cordis fit *sacrificium Deo in odorem suavitatis*<sup>1</sup>, sicut « per inobedientiam (ut inquit Basilius) incurrunt spirituale sacrilegium »<sup>2</sup> et omnis confusio et ruina generatur. Verum quia *Qui vos spernit, me spernit*<sup>3</sup>, dicit Dominus, superioribus, etiam si nobis orphanorum cura ab eis imposita fuerit, obediatur tamquam patribus in Domino, cum omni simplicitate et hilaritate, scientes quod de omnibus nobis a Domino illis<sup>a</sup> cura demandata est<sup>4</sup>, declarans tamen illum qui non obedierit peccatum mortale minime incursum, nisi contempserit<sup>b</sup>.

#### DE PAUPERTATE

Fratres mostrae Congregationis in communi vivere debeant, memores Domini nostri Iesu Christi et discipulorum eius in communi viventium, et eo contenti sint quod

<sup>a</sup> 248.1.C omnibus nobis a Domino illorum.

<sup>b</sup> 248.1.C è cancellato da declarans fino a contempserit.

voluntate per omnimodam suimet abnegationem, unde ex obedientia verum cordis fit *sacrificium Deo in odorem suavitatis*<sup>1</sup>, sicut « per inobedientiam (ut inquit Basilius) incurritur spirituale sacrilegium »<sup>2</sup>, et omnis confusio et ruina generatur. Verum quia *Qui vos spernit, me spernit*<sup>3</sup>, dicit Dominus, superioribus, etiam si nobis orphanorum cura ab eis imposita fuerit, obediatur tamquam patribus in Domino, cum omni simplicitate et hilaritate, scientes quod de omnibus nobis a Domino illis cura demandata est<sup>a4</sup>.

#### DE PAUPERTATE

Fratres mostrae Congregationis in communi vivere debeant, memores Domini nostri Iesu Christi et discipulorum eius in communi viventium, et eo contenti sint quod

<sup>a</sup> *Seguono le parole, cancellate con un tratto di penna: declarans tamen illum qui non obedierit peccatum mortale minime incursum, nisi contempserit.*

sint tamen in communi habere possessiones et redditus, unde eorum necessitatibus subveniatur; quod tamen supererit, pauperibus erogetur.

Vestes nostrae et caetera domus suppellectilia non sint praetiosa, non vana, sed mediocria, sicut religiosos clericos decet.

#### DE CASTITATE

Castitatis sint nostrae Congregationis fratres, tamquam spiritualis profectus praecipui decoris, vehementissimi zelatores, memores illius Beati Gregorii admirabilis sententiae: « Non est bonum sine castitate »<sup>1</sup>. Quisquis igitur omni cordis affectu hanc appetere ad eamque cum Dei auxilio eniti non invigilaverit, immo voluntarie ac negligenter paulatim decidere in occasiones carnis ex aliquo signo vel probabili coniectura deprehensus fuerit — utpote si in mulierem non solum oculos iaciat, sed et pellicentes figat; si aspectibus minus pudicis oblectatur; si colloqui, scribere, legere aut alio quovis modo

<sup>1</sup> S. GREGORIO, *Hom. 13 in Ev.* : PL 76, 1124.

sint tamen in communi habere, unde eorum necessitatibus subveniatur. Vestes et caetera suppellectilia non sint preciosa, non vana, sed mediocra, sicut religiosos decet.

#### DE CASTITATE

Castitatis sint nostrae Congregationis fratres, tamquam spiritualis profectus praecipui decoris, vehementissimi zelatores, memores illius Beati Gregorii admirabilis sententiae: « Non est bonum sine castitate »<sup>1</sup>.

illis concessum fuerit. Possint tamen<sup>a</sup> in communi habere, unde eorum necessitatibus subveniatur. Vestes et caetera supellectilia non sint multum preciosa, non vana, sed mediocria, sicut religiosos decet.

#### DE CASTITATE

Castitatis sint nostrae Congregationis<sup>b</sup> fratres, tamquam spiritualis profectus praecipui decoris, vehementissimi zelatores, memores illius Beati Gregorii admirabilis sententiae: « Non est bonum sine castitate »<sup>1</sup>.

<sup>a</sup> In 248.1.B/2 è aggiunto *d'altra mano* ex obedientia.

<sup>b</sup> 248.1.C religionis.

concessum illis fuerit. Possint tamen in communi habere, unde eorum necessitatibus subveniatur. Vestes et caetera supellectilia non sint multum preciosa, non vana, sed mediocria, sicut religiosos decet.

#### DE CASTITATE

Castitatis sint nostrae religionis<sup>a</sup> fratres, tamquam spiritualis profectus praecipui decoris, vehementissimi zelatores, memores illius Beati Gregorii admirabilis sententiae: « Non est bonum sine castitate »<sup>1</sup>.

<sup>a</sup> Religionis *corregge, d'altra mano*, Congregationis.

de lascivis tractare, sive per ocium inaniter in vanis tempus conterere, et quidquid contagiosi ignis fomitem incenderit ...<sup>a</sup>.

#### DE IEIUNIO

Praeter ieiunia omnia ab Ecclesia indicta, ieiunetur etiam per totum Adventum Domini, qui incipiat more Romano.

Ieiunetur quoque in feria sexta per totum annum, praeterquam a Paschate Resurrectionis usque ad Pentecosten.

Ieiunium Quadragesimae incipiat feria secunda post dominicam quinquagesimae.

In feria quarta non comedantur carnes per totum annum et qui ieiunare voluerint sint a Domino benedicti.

Omni quoque tempore cibi nostri sint frugales et non lauti.

#### DE IEIUNIO

Praeter ieiunia omnia ab Ecclesia indicta, ieiunetur etiam per totum Adventum Domini, qui incipiat more Romano.

Ieiunetur quoque in feria sexta per totum annum, praeterquam a Paschate Resurrectionis usque ad Pentecosten, si tamen aliud ieiunium de praecepto non erit in illa hebdomada.

Ieiunium Quadragesimae incipietur feria secunda post Dominicam Quinquagesimae. In feria quarta non comedantur carnes per totum annum, arbitrio tamen praepositi vel vicarii<sup>a</sup>. Omni quoque tempore cibi sint frugales et non lauti.

<sup>a</sup> Si omette la parte restante del capitolo, non trascritta nelle costituzioni dei Somaschi, che parla della correzione e della eventuale espulsione dalla Congregazione.

<sup>a</sup> Un tratto di penna chiude tutte le parole da in feria quarta a vicarii.

## DE IEIUNIO

Praeter ieiunia ab Ecclesia indicata, ieiunetur etiam per totum Adventum Domini, qui incipiat more Romano. Ieiunetur quoque feria sexta per totum annum, praeterquam a Paschate Resurrectionis usque ad Pentecosten, si tamen aliud ieiunium de praecepto non erit in illa hebdomada. Ieiunium Quadragesimae incipiat feria secunda post dominicam Quinquagesimae. Omni tempore cibi sint frugales et non lauti.

## DE IEIUNIO

Praeter ieiunia ab ecclesia indicata, ieiunetur etiam per totum Adventum Domini, qui incipiat more Romano. Ieiunetur quoque in feria sexta per totum annum, praeterquam a Paschate Resurrectionis usque ad Pentecosten<sup>a</sup>. Ieiunium Quadragesimae incipiat feria secunda post dominicam Quinquagesimae. Omni tempore cibi sint frugales et non lauti. Qualibet insuper sexta feria fratres nostri loris se cedent, de more, publice vel privatim prout commodum fuerit praepositi vel rectoris iudicio<sup>b</sup>.

<sup>a</sup> Seguono queste parole cancellate con un tratto di penna: si tamen aliud ieiunium de praecepto non erit in illa hebdomada.

<sup>b</sup> L'ultimo periodo è aggiunto d'altra mano.

## DE SILENTIO

Ut mens nostra magis in Deum excitetur, conveniens est ut ab omnibus silentium diligentissime servetur a vespertina saltem salutatione usque ad primam missam alterius diei; et etiam in mensa idem custodiamus propter decorem <sup>a</sup>.

## DE EGRESSU DOMUS

Ex Salvatoris nostri verbis percipere possumus quanti refferant scandala, dicentis: *Qui scandalizaverit unum expedit ei* <sup>1</sup> etc. Idcirco, ut id caveamus, non discedamus de domo sine comite, si possibile erit, vel saltem habita licentia et benedictione. Item quod <sup>b</sup> nullus extra domum dato salutationis signo remaneat propter praedictas causas vitandas.

<sup>a</sup> Tutto il capitolo è racchiuso da un tratto di penna.

<sup>b</sup> Il passo da comite fino a item quod è corretto d'altra mano così: benedictione et comite et.

<sup>1</sup> Mt 18,6.

#### DE EGRESSU DOMO

Ex Salvatoris nostri verbis percipere possumus quanti referant scandala, dicentis: *Qui scandalizaverit unum* <sup>1</sup> etc. Idcirco, ut id caveamus, non egrediamur domo sine comite, si possibile est, vel saltem cum venia et benedictione, si sine comite. Item nullus extra domum (si fieri potest) dato salutationis signo remaneat, propter praedictas causas vitandas.

#### DE EGRESSU DOMO

Ex Salvatoris nostri verbis percipere possumus quanti referant scandala, dicentis: *Qui scandalizaverit unum* <sup>1</sup> etc. Idcirco, ut id caveamus, non egrediamur domo sine comite et sine benedictione superioris et in reditu iterum petant benedictionem <sup>a</sup>. Item nullus extra domum <sup>b</sup> dato salutationis signo remaneat, propter praedictas causas vitandas.

<sup>a</sup> *Le parole et sine benedictione ... benedictionem sostituiscono, d'altra mano, si possibile est, vel saltem cum venia et benedictione, si sine comite, cancellate con un tratto di penna.*

<sup>b</sup> *Segue si fieri potest cancellato con un tratto di penna.*

DE PROMOVENDIS AD SACROS  
ORDINES — DE CAPITULO CON-  
GREGANDO ET VOCALIBUS — DE  
ELECTIONE OFFICIALIUM ET PRI-  
MO DE PRAEPOSITO — DE ELEC-  
TIONE MAGISTRI NOVITIORUM —  
DE ELECTIONE VICARII — DE E-  
LECTIONE SINDICI — DE ELEC-  
TIONE DISCRETORUM — DE MO-  
DO ELIGENDI PRAEDICTOS OFFI-  
CIALES — DE ELECTIONE INFE-  
RIORUM OFFICIALIUM <sup>a</sup>.

DE CONVERSIS <sup>b</sup>

Qui capitulo videbuntur minus idonei ad recitationem divinorum officiorum cum caeteris in ecclesia, sub nomine Conversorum recipiantur et nostris Constitutionibus etiam quoad professionem subiaceant, ita tamen quod non interveniant Capitulis vocalium. In habitu erunt caeteris conformes, praeterquam in tunica, quae erit brevior, et in ve-

<sup>a</sup> Di questi capitoli viene dato soltanto il titolo senza il testo, perché omissi nelle Costituzioni dei Somaschi.

<sup>b</sup> Nelle Costit. Barnab. a questo luogo vi è il capitolo De incorrigibilibus, che noi spostiamo più avanti.

Il cap. De conversis si trova invece alla fine del testo, essendo stato approvato il 13 novembre 1554. Noi l'abbiamo anticipato per seguire l'ordine dei capitoli delle Costituzioni dei Somaschi.

DE LAICIS

Laici in habitu erunt caeteris conformes, praeterquam in tunica, quae erit brevior, et in veste superiori, cuius loco gestabunt pallium eiusdem longitudinis <sup>a</sup>. Et loco divinorum officiorum dicent duodecim Pater nostri et totidem Ave Mariae <sup>b</sup> pro matutino et pro vespere, et pro aliis singulis horis quinque Pater nostri et Ave Mariae <sup>c</sup>.

<sup>a</sup> Una correzione d'altra mano aggiunge et in operimento capitis.

<sup>b</sup> Da dicent a Mariae è cancellato e corretto persolvent duodecies orationem dominicam et totidem angelicas salutationes.

<sup>c</sup> Quinque Pater nostri et Ave Mariae è corretto quinquies vel officium beatissimae Virginis.

#### DE LAICIS

Laici in habitu erunt clericis nostris conformes, praeterquam in tunica, quae erit brevior, et in veste superiori, cuius loco gestabunt pallium eiusdem longitudinis, et in operimento capitis. Et loco divinorum officiorum dicent duodecim Pater nostri et totidem Ave Mariae <sup>a</sup> pro matutino et pro vespers, et pro aliis singulis quinque Pater

#### DE LAICIS

Laici in habitu erunt clericis nostris conformes, praeterquam in tunica, quae erit brevior, et gestabunt pallium eiusdem longitudinis, scilicet usque ad dimidium cruris, et in operimento capitis. Et loco divinorum officiorum dicent duodecim orationes dominicales et totidem salutationes angelicas pro matutino et totidem pro vespers,

<sup>a</sup> *Da dicent a Mariae il testo è cancellato e corretto d'altra mano devote recitabunt orationem dominicam cum salutatione angelica duodecies.*

ste superiori, cuius loco gestabunt pallium eiusdem longitudinis. Et loco divinorum officiorum dicent separatim in ecclesia, hora qua matutinum celebratur, pro matutino vigintiquattuor Pater Noster et totidem Ave Maria, pro laudibus quinque, pro vesperis duodecim et pro singulis horis septem. Iique exterioribus officiis et operi manuum deputentur, eruntque sub disciplina Magistri Noviciorum.

et totidem Ave Mariae <sup>a</sup>, vel officium beatae Mariae Virginis.

et pro aliis singulis horis quinque orationes dominicales et totidem salutationes angelicas, vel officium beatissimae Virginis Mariae <sup>a</sup>.

#### DE RECIPIENDIS <sup>b</sup>

[...] <sup>b</sup>

Recipere possit quilibet vicarius praepositi cuiusvis domus dictae Congregationis quoscumque clericos seu laicos cuiusvis status ad probationem annualem, prout in breve Pii V diei VI decembris anni MDLXVIII, et deinde ad professionem antedictam, annuente tamen praeposito generali, et non a-

<sup>a</sup> 248.1.B/2 *cancella da Pater a Mariae e corregge d'altra mano prout praedictum. 248.1.C invece di dicent duodecim etc., ha persolvent duodecies orationem dominicalem cum salutatione angelica pro matutino et pro vespis. At pro aliis singulis horis quinquies orationem dominicalem cum salutatione angelica.*

<sup>b</sup> *Il capitoletto De recipiendis si trova soltanto in 248.1.B/2 e C. I tre capitoli che seguono in 248.1.B/2 sono trascritti alla fine del codice.*

<sup>a</sup> *Sul testo primitivo, che è identico a 248.1.B/2, sono state fatte cancellature e correzioni di altra mano, che danno il testo riportato sopra.*

<sup>b</sup> *I capitoli De recipiendis, De obligatione, De dispensatione mancano in questo codice, essendo cadute le ultime pagine.*

#### <DE OBLIGATIONE>

In primis igitur, Divino implorato auxilio, tam ad ipsarum Constitutionum editionem, quam ad earum observationem, declaramus fratres nostros per has constitutiones ad culpam non obligari, nisi contemptus aut praecepti causa; praeceptum declarantes et statuentes non intelligi nisi id, quod de sui natura praeceptum sit ratione trium votorum, vel Divinae aut ecclesiasticae legis, aut quod a Praeposito in scriptis et de consilio maioris partis Discretorum formale emissum fuerit. Ad poenam autem quis obligatus censebitur, si ei fuerit specialiter imposita.

#### DE DISPENSATIONE <sup>a</sup>

Circa praesentes Constitutiones volumus, ut Praeposito liceat in aliquo casu dispensare; non autem

<sup>a</sup> Questo capitolo nelle Costituzioni Barnabittiche era l'ultimo. E' stato anticipato per seguire l'ordine dei capitoli nelle Costituzioni Somasche.

#### DE OBLIGATIONE

Declaramus fratres nostros per has Constitutiones seu ordinationes ad culpam non obligare, nisi contempserint, aut nisi id quod de sua natura praeceptum ratione votorum, vel divinae aut ecclesiasticae legis, aut quod a praeposito vel vicario iussum fuerit <sup>a</sup>.

#### DE DISPENSATIONE

Praepositus vel vicarius possit de novo statuere et dispensare in aliquo casu; non autem possit ordina-

<sup>a</sup> Un tratto di penna racchiude tutte le parole da aut nisi a fuerit.

liter nec alio modo.

Nemo admittatur ad quattuor minores ordines nisi fuerit professus.

#### DE OBLIGATIONE

Declaramus fratres nostros per has Constitutiones seu ordinationes ad culpam non obligari, nisi contempserint eas.

#### DE DISPENSATIONE

Praepositus vel vicarius possit de novo Constitutiones<sup>a</sup> statuere, prout opportunum fuerit, secundum qualitatem temporis et ecclesiarum, ac regionum et circa mores; atque

<sup>a</sup> 248.1.C. ordinationes.

possit eas in totum tollere nec  
quoad substantiam alterare.

tiones eas in totum tollere, nec  
quoad substantiam alterare.

Quod aliquis non praesumat re-  
velare res Congregationis nostrae  
extra domum; et qui talia facere  
praesumpserit, pro prima vice di-  
cat septem psalmos in refectorio,  
pro secunda tribus diebus in pane  
et aqua ieiunet, et pro tertia expel-  
latur de Congregatione, vel etiam  
prout praeposito vel vicario expe-  
dire videbitur.

#### DE INCORRIGIBILIBUS

Volumus ut pro noxis seu cul-  
pis, iuxta eorum qualitatem, fiat  
poenitentia et emendatio, quam de-  
linquens humiliter subibit; si au-  
tem contempserit, in tali inobedien-  
tia persistens, ter a Capitulo ad-  
monitus cum comminatione expul-

#### DE INCORRIGIBILIBUS

Volumus ut pro noxis seu cul-  
pis, iuxta eorum qualitatem, fiat  
poenitentia et emendatio, quam de-  
linquens humiliter subibit. Si au-  
tem contempserit, in tali inobedien-  
tia persistens, ter admonitus cum  
cominatione expulsionis, tamquam

in praemissis aliisque statutis et statuendis dispensare in aliquo casu, prout ratio et necessitas seu oportunitas, divino assistente Spiritu, suadebit. Non autem possit ordinationes ipsas in totum tollere, nec quo ad substantiam alterare.

Ea vero in subditos modestia utantur praepositi seu vicarii et hortari magis quam iubere videantur in iussione seu mandato\*.

\* *L'ultimo capoverso si trova soltanto in 248.1.B/2.*

sionis, tamquam contumax et incorrigibilis per Capitulum de nostra Congregatione eiiciatur. « Neque enim hoc crudeliter (ut ait Beatus Augustinus) sed misericorditer fiet, ne contagione pestifera alios perdat »<sup>1</sup>.

#### DE EIECTIS — DE FUGITIVIS \*

##### <VERBA PROFESSIONIS> <sup>b</sup>

Ad laudem Sanctissimae Trinitatis. Ego N. promitto Deo et Beatae Mariae semper Virgini et Beato Paulo Apostolo et toti Curiae Caelesti coram vobis et Congregatione vestra perpetuam continentiam servaturum, et renuntio propriis, et vobis domino Praeposito et caeteris successoribus debitam obedientiam secundum Institutiones Clericorum Regularium huius Congregationis Sancti Pauli usque ad mortem promitto.

<sup>a</sup> Di questi capitoli si dà soltanto il titolo, perché omissi nelle Costituzioni dei Somaschi.

<sup>b</sup> La formula della professione è tolta dal capitolo De Professione.

<sup>1</sup> S. AGOSTINO, *Regula ad Servos Dei* Epist. 211, PL 33, 962.

contumax et incorrigibilis de Congregatione nostra eiciatur. « Neque enim hoc crudeliter (ut ait beatus Augustinus) sed misericorditer fiet, ne contagione alios perdet »<sup>a 1</sup>.

##### LA FORMA DELLE PAROLE DELLA PROFESSIONE

Io N. di N. prometto, fo voto e professione al Signor Dio, alla gloriosissima Vergine Maria advocata nostra, a santo Augustino padre nostro e a tutta la celestial corte, et alla R.V. N. di vivere sotto la regola di detto padre santo Augustino in castità, obedientia e povertà; cioè vivere in commune, quanto la fragilità mia potrà, con l'aiuto sempre et gratia del Signor Giesù Christo, della sua santissima Madre e de tutta la corte del cielo, secondo le constitutioni della congregatione nostra, detta di chierici regolari di santo Maiolo e di Soma-

<sup>a</sup> Gli ultimi due capitoli da Quod aliquis a perdet sono racchiusi da un tratto di penna.

LA FORMA DELLE PAROLE  
DELLA PROFESSIONE <sup>a</sup>

Io N. di N. prometto al Signor Iddio, alla gloriosa Vergine Maria advocata nostra, a santo Augustino patre nostro et a tutta la corte ce-

<sup>a</sup> Nel 248.1.C *manca la forma della professione. Essa si trova però nell'Ordo recipiendi fratres ad professionem, che segue immediatamente il testo delle Costituzioni:*

In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

Anno Domini MD .. die, mensis, in ecclesia S. N., in civitate N.

Ego N. f. N. voveo, profiteor et promitto Deo omnipotenti, beatae Mariae semper Virgini, beato patri Augustino totique Curiae coelesti et tibi patri D.N. de N., Praeposito generali Clericorum Regularium S. Maioli Papiae Congregationis Somaschae, atque successoribus tuis canonicè intransibus obedientiam, castitatem, et paupertatem, hoc est in communi vivere, pro viribus meis, auxilio et gratia domini nostri Iesu Christi et eius sanctissimae Matris, ac to-

LA FORMA DELLA PROFESSIONE

Io N. di N. prometto al Signor Iddio, alla gloriosa Vergine Maria advocata nostra, a santo Augustino patre nostro et a tutta la corte celestiale e a V.R. di osservare la regola di detto padre sancto Augustino <sup>a</sup>, quanto la fragilità mia potrà, con l'aiuto sempre et gratia del signore Iesù Christo, della sua sanctissima Madre et della corte tutta del cielo, secondo queste Constitutione della Congregatione nostra, detta de clerici regolari di santo Maiolo e di Sommasca, fatte e da fare, si come è stato concesso dalla

<sup>a</sup> Osservare ... Augustino *cancelate e corrette d'altra mano* vivere secondo la regola de clerici regolari di Santo Maiolo.

scha, canonicamente fatte e da fare, concesse dalla santità di N. Signor Papa Pio Quinto l'anno 1569<sup>1</sup> a 6 di decembre.

Deo Optimo Maximo auspice, fusa ad eum devota oratione, formatae et stabilitae fuerunt superscriptae Constitutiones in Capitulo Generali Congregationis Sancti Pauli Decollati, in coenobio apud Sanctum Barnabam Mediolani, convocatis omnibus Fratribus vestitis habitu nostro — exceptis dumtaxat duobus, existentibus altero Ferrariae et altero Cremonae — et illis praesentibus cum eorum Domino Praeposito, et de omnium seu maioris partis consensu, praemisso desuper in aliis praecedentibus duobus Capitulis exactissimo tractatu, et cum assistentia et consilio mul-

Ad laudem et gloriam Dei omnipotentis et honorem gloriosissimae Virginis Mariae, ac sanctissimorum patrum nostrorum Augustini et Maioli et omnium angelorum et sanctorum, et ad salutem nostram statutae sunt superscriptae Constitutiones seu ordinationes in die

<sup>1</sup> E' evidente l'errore: 1568.

lestiale e a V.R. di osservare <sup>a</sup> la regola di detto padre sancto Augustino, quanto la fragilità mia potrà, con l'aiuto sempre et gratia del signore Iesù Christo, della sua sanctissima Madre et della corte tutta del cielo, secondo queste Constitutione della Congregatione nostra, detta de clerici regolari di santo Maiolo et di Sommasca, fatte et da fare, sicome è stato concesso dalla santità di N. Signor Papa Pio Quinto l'anno MDLXVIII a VI di dicembre.

Ad laudem et gloriam Dei omnipotentis et honorem gloriosissimae Virginis Mariae, ac sanctorum patrum nostrorum Augustini et Maioli et omnium angelorum et sanctorum, et ad salutem nostram statutae sunt suprascriptae Constitutiones <sup>b</sup>, die primo maii MDLXVIII.

tius curiae coelestis secundum Constitutiones praedictae Congregationis canonice factas seu faciendas. Sic Deus me adiuuet et haec sancta Dei evangelia.

<sup>a</sup> D'osservare è corretto da altra mano con vivere secondo.

<sup>b</sup> 248.1.C aggiunge seu ordinationes.

santità di N. Signor Papa Pio Quinto l'anno MDLXVIII a VI di dicembre.

Ad laudem et gloriam Dei omnipotentis et honorem gloriosissimae Virginis Mariae, ac sanctorum patrum nostrorum Augustini et Maioli et omnium angelorum et sanctorum, et ad salutem nostram statutae sunt suprascriptae Constitutiones, die primo maii MDLXVIII.

tum reverendi et observantissimi  
Domini Leonardi Marini Episcopi  
Laodicensis suffraganei Mantuae,  
Theologi eximii et Commissarii ad  
nostram visitationem Apostolici.

Anno Domini MDLII, decimo-  
tertio Kalendas Decembris.

*I codici 248.1.B/1 e 2 dopo il testo delle Costituzioni hanno la seguente esortazione :*

Si Deo laudabiles Ecclesiae universae utiles, omnibus proficui esse vehementer expetimus, nostrae sunt partes omnia scienter et prudenter agere. Nos etiam admonet apostolorum princeps Petrus, prudentes, expertos, providos et in omni actione circumspectos vigilantesque esse debere, cum inquit: *Estote prudentes et vigilate*<sup>1</sup>. Nam sicut qui dormit instar mortui nec aliquid penitus operis agit, ita imprudens, inexpertus, improvidus et incircumspectus animali bruto assimilatur.

Itaque, fratres carissimi, ut quod sumus acturi, Deo optimo favente, non imprudenter agamus, omnes admonemur, ut quam stricte vota observanda sint; quisve religionum sit scopus et qui religionum fuerint patriarchae, etiam atque etiam in animo revolvamus. Votis namque ita tenebantur, ut nec sacerdotes, nec ipsi quidem pontifices maximi nos ab his absolvere possint. Et si sanctis Ecclesiae doctoribus pium est credere, magis obligat votum quam quodvis in iudicio praestitum iuramentum; unde pro comperto habemus multo magis nos periurii crimen incururos, quando sponte et deliberato animo cor mentemque nostram, quam Deo semel dicavimus, alicui trademus creaturae, quam si iuramentum ipsum violaremus.

Quas ob res religio nostra instituta est, et hic est omnium religio-

<sup>1</sup> 1Pt 5,8-9.

sarum Constitutionum finis: religionis vero humilitas et tam spiritus quam rerum temporalium paupertas. Deum enim mirifice diligere et, uti nosmetipsos, fratres nostros amare debebimus, et id tum humili tum mutua charitatis exhibitione. Et demum omnis tam nostri ipsorum, quam quarumlibet rerum, nostraeque voluntatis erit abiicienda proprietas. Nullus praeterea, Deo ipso excepto, in domunculam nostram, super quam signatum est lumen vultus eius, admittendus erit, quo facilius nos delicias suas possidere complectique valeat. Hic quidem, dilectissimi, religionis nostrae scopus est, hic finis, haec mens, haec eius voluntas. In hunc finem omnes sacri ordines, religiosae congregationes, monasteria omnia, cunctaque honeste vivendi genera instituta sunt. Huic omnes ordines nostri et constitutiones militant, quae quanto magis ad rem nostram attinent, tanto maiori studio nobis amplectendae sunt. Hac de causa nos Deo, tamquam summo bono, devoveamus; qui, si sequentes ordinationes pro viribus non observabimus, periurii erimus et fidem Deo frangemus; sin vero eas studiose colemus, divum Augustinum, Benedictum, Bernardum, Franciscum, Dominicum, denique tantarum religionum patriarchas et ubique locorum micantia lumina imitabimur.

Omni igitur, fratres carissimi, studio, diligentia atque opera Constitutiones huiusmodi, non immemores dicti psalmographi prophetae dicentis *Vovete et reddite*<sup>2</sup> etc., servare contendamus ac Deo, qui in famulos suos nos misellos deligare dignatus est, sedulo gratias agamus.

<sup>2</sup> Ps 115,14.

**Tipolitografia Emiliani - Rapallo**



